

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Atto n. 327).**PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto n. 327) e ricordato che esso è stato adottato sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 124 del 2015, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

premesso che lo schema di decreto, nell'ambito del complessivo processo di riforma della pubblica amministrazione, attua un'organica riforma delle camere di commercio attraverso la ridefinizione delle loro funzioni e la revisione del sistema di finanziamento, mantenendone la natura di enti pubblici dotati di autonomia funzionale,

ricordato che, in occasione dell'esame in sede consultiva del citato disegno di legge, la XIII Commissione, per quanto di competenza, ha valutato positivamente le disposizioni di delega;

osservato che, in relazione al finanziamento delle camere di commercio, lo schema di decreto, in attuazione, del resto, di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 124 del 2015, tiene conto di quanto già previsto dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014 in merito alla definizione di costi standard, che potrebbero però non essere sufficien-

temente adeguati ad assicurare la piena ed efficiente operatività delle camere delle camere di commercio;

segnalata pertanto l'opportunità di valutare una eventuale modifica di tali disposizioni nell'ambito di una ulteriore iniziativa legislativa;

preso atto favorevolmente che lo schema di decreto in esame prevede comunque misure di premialità connesse ai livelli di eccellenza raggiunti dalle camere di commercio, da erogare anche sulla base delle valutazioni del Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, capoverso articolo 4-bis, comma 2-ter), a valere però unicamente sulle risorse del fondo di perequazione sviluppo e premialità istituito presso l'Unioncamere (articolo 1, comma 1, lettera r), n. 7, capoverso articolo 18, comma 9); ritenuto al riguardo che lo stesso diritto annuale dovrebbe tenere conto anche delle risultanze del monitoraggio effettuato dal citato Comitato sull'efficienza delle attività svolte dalle camere di commercio;

osservato che il citato Comitato indipendente di valutazione delle performance dovrà valutare (a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, capoverso articolo 4-bis, comma 2-quater) sia le condizioni di equilibrio economico delle camere sia l'efficacia dei programmi e delle attività svolte; ritenuto quindi opportuno che si preveda la presenza, in seno a

questo organo, di rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di conferire maggiore concretezza all'attività di valutazione;

osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2), capoverso articolo 2, comma 2, lettere *d*) e *d-bis*), pur individuando, tra le funzioni di competenza delle camere di commercio, « il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori » e la « valorizzazione del patrimonio culturale nonché (lo) sviluppo e (la) promozione del turismo » esclude esplicitamente « dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero »;

reputato che il divieto così formulato sia suscettibile di limitare l'efficacia dell'azione di supporto fornita alle imprese da parte delle camere di commercio e possa comunque compromettere l'attuazione di eventuali programmi pluriennali in essere; ritenuto quindi necessario che si preveda la possibilità che le camere di commercio possano derogare al divieto di svolgere attività promozionali direttamente all'estero, sia pur sulla base di istanze debitamente motivate e documentate, e che, comunque, sia introdotta una norma transitoria che salvaguardi i programmi pluriennali in essere;

osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera *r*), n. 4), capoverso articolo 18 comma 4, lettera *a-bis*), prevede che, ai fini della individuazione della misura del diritto annuale si tenga conto « (del) la individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno storico » e che, come si legge nella relazione tecnico finanziaria che accompagna il provvedimento, occorre che « le attività camerali siano coordinate e concentrate con una maggiore valenza dell'indirizzo centrale, su obiettivi strategici individuati a livello nazionale che evitano la dispersione di risorse per singoli limitati interventi esclu-

sivamente locali »; ritenuto che il complesso di tali statuizioni è suscettibile di configurare una limitazione della capacità delle camere di rispondere alle esigenze delle imprese a livello locale;

osservato che lo schema di decreto all'esame, all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), n. 8, dispone la soppressione del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, che consente alle camere di commercio, per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, di aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento;

ritenuto che la norma in questione per le motivazioni sopra esposte debba invece essere mantenuta allo scopo di consentire alle camere di commercio il miglior esercizio delle proprie competenze;

ricordato che l'articolo 10, comma 1, lettera *h*), della legge di delega (n. 124 del 2015) prevede, in uno specifico principio e criterio direttivo, che la disciplina transitoria debba assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma;

osservato, a tale proposito che, per quanto riguarda la gestione del personale, l'articolo 3, ai commi 3 e seguenti, affida alla proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 1 del medesimo articolo, anche il compito di prevedere un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa del personale;

considerato che la riorganizzazione in esame non deve in ogni caso compromettere le esigenze di salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e che, se necessario, occorre mettere in campo azioni mirate a soddisfare, anche attraverso percorsi di mobilità interna ed esterna e

ricorrendo a strumenti di uscita incentivata, le esigenze del personale penalizzato dal processo di riassetto in esame;

auspicato infine che, in sede di attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2), capoverso articolo 2, comma 2, lettera *f*), che assegna alle camere di commercio il compito di fornire «assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato», si provveda a definire preliminarmente l'oggetto di tali attività in stretta sinergia con il sistema delle rappresentanze professionali, allo scopo di prevenire sovrapposizioni, conflitti e contenziosi;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo,

con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo, all'articolo 1, comma 1, lettera *r*) n. 7, capoverso articolo 18, comma 4, lettera *a*), a specificare che il fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale sia determinato non solamente sulla base dei costi standard determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, ma anche delle risultanze del monitoraggio effettuato dal Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), n. 1, capoverso articolo 4-*bis*, comma 2-*ter*);

valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), n. 1, capoverso articolo 4-*bis*, comma 2-*ter*, la presenza, in seno al Comitato indipendente di valutazione delle performance, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a non procedere alla soppressione della disposizione di cui all'articolo 18, comma 10, della legge n. 580 del 1993, richiamata in premessa, eventualmente modificando la disposizione in questione allo scopo di prevedere che il cofinanziamento dei programmi e dei progetti regionali negli ambiti dello sviluppo economico locale e dell'organizzazione dei servizi alle imprese debba essere disposto sulla base di debite e motivate argomentazioni e documentazioni;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a procedere ad una riformulazione delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), n. 4), capoverso articolo 18 comma 4, lettera *a-bis*), che tenga in maggior conto la necessità delle camere di rispondere alle esigenze delle imprese a livello locale;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a riformulare la norma contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2), capoverso articolo 2, comma 2, lettera *d-bis*), laddove esclude esplicitamente «dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero» allo scopo di prevedere la possibilità di derogare a tale divieto e, quanto meno, di introdurre norme transitorie per non pregiudicare i programmi pluriennali in essere;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza che sia posta in essere ogni attività finalizzata a garantire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali mettendo, se necessario, in campo ogni possibile azione (percorsi di mobilità interna ed esterna, strumenti di uscita incentivata) mirata a soddisfare le esigenze del personale penalizzato dal processo di riassetto in esame.